



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.4.2011  
COM(2011) 185 definitivo

2011/0077 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che definisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio generale  
dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica di  
Vanuatu all'Organizzazione mondiale del commercio**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### Sintesi delle condizioni di adesione di Vanuatu all'OMC

#### I. INTRODUZIONE

I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la Repubblica di Vanuatu sono giunti alla fase conclusiva dei negoziati sulle condizioni di adesione di Vanuatu all'organizzazione. Questo risultato è stato raggiunto dopo molti anni di negoziati, cominciati con la domanda di adesione all'OMC presentata da Vanuatu nel 1995. Vanuatu ha concluso i suoi negoziati di adesione nel 2001 e la Comunità europea ha allora accettato formalmente il pacchetto di adesione. Tuttavia, successivamente, Vanuatu ha chiesto di disporre di più tempo per esaminare il pacchetto di adesione. Nel 2008 Vanuatu ha annunciato che era pronto a riprendere i lavori sul suo processo di adesione. Dal 2009 sono stati perciò intrapresi lavori tecnici per aggiornare il pacchetto di adesione concordato nel 2001. La richiesta di adesione di Vanuatu è stata esaminata in base alle linee guida stabilite nella decisione del Consiglio generale dell'OMC del 10 dicembre 2002 sull'adesione dei paesi meno sviluppati e ora il Consiglio deve approvare le condizioni di adesione di Vanuatu, prima che l'UE possa formalmente appoggiare l'entrata di Vanuatu

Una sintesi delle condizioni di adesione è esposta qui di seguito.

#### II. SINTESI DELLE CONDIZIONI DI ADESIONE DI VANUATU ALL'OMC PER SETTORE

Il dazio consolidato finale (DCF) medio di Vanuatu è del 40% circa. La media consolidata finale del 40% è anche la media nella maggior parte dei settori agricoli e industriali, con relativamente poche eccezioni.

Delle 5060 linee della tariffa doganale di Vanuatu, soltanto 98 non raggiungeranno il DCF al momento dell'adesione e avranno di conseguenza un periodo di attuazione. Di queste 98 linee, 52 saranno ridotte ai dazi consolidati finali il 1° gennaio 2011, 45 (compresi vini e bevande alcoliche) il 1° gennaio 2013 e una linea (birra) il 1° gennaio 2015.

Questi livelli medi per le tariffe sono del tutto ragionevoli, considerando lo status di paese meno sviluppato di Vanuatu, la piccola dimensione e la vulnerabilità della sua economia e il suo carattere insulare. La prassi seguita in passato dall'UE in relazione ai paesi meno sviluppati è stata quella di accettare come ragionevoli questi livelli tariffari per le economie di dimensioni comparabili. Vanuatu partecipa ai negoziati per un accordo di partenariato economico globale in quanto appartenente al gruppo Pacifico dei paesi ACP.

##### *Prodotti industriali*

- IL DCF medio per i prodotti non industriali è del 39,6%.
- La maggior parte dei settori industriali hanno dazi consolidati medi del 40%, con punte del 65% per alcune linee tariffarie nei settori dei prodotti chimici, dei tessili, della carta e delle macchine.

- I dazi medi più elevati sono quelli per i mobili e i giocattoli (dazi consolidati finali superiori al 60%).
- Solo i prodotti farmaceutici (in esenzione da dazi) e le apparecchiature mediche presentano dazi consolidati medi inferiori al 10%.

### ***Prodotti agricoli***

- Per i prodotti agricoli il DCF medio è del 42,8%.
- I dazi più elevati sono del 75% (acque minerali e birra). Per gli ortaggi freschi e il pesce il dazio è del 65%. Per il tabacco i dazi consolidati finali toccano il 55%.

### ***Servizi***

L'elenco degli impegni specifici di Vanuatu nei servizi è molto soddisfacente considerando il suo status di paese meno sviluppato. Vanuatu assumerà impegni in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale in tutta una serie di settori di servizi: servizi professionali, comunicazioni (corriere e telecomunicazioni), costruzione, distribuzione, istruzione, ambiente, finanza, turismo e trasporto aereo

### ***Impegni contemplati nel protocollo***

Nella fase conclusiva multilaterale del processo di adesione i membri dell'OMC si sono adoperati collettivamente per assicurare la compatibilità di fondo della legislazione e delle istituzioni commerciali di Vanuatu con le regole e gli accordi dell'OMC, stabilendo disposizioni in tal senso nel protocollo di adesione e nella relazione del gruppo di lavoro. I seguenti punti sono di particolare interesse per l'UE:

#### Diritti commerciali

Vanuatu si è impegnato, per la data di adesione, a rilasciare automaticamente e prontamente a tutte le entità nazionali o estere che ne facciano richiesta licenze commerciali che permettano ai titolari, nazionali ed esteri, di importare ed esportare merci senza esercitare attività di produzione o distribuzione. Inoltre, deve essere creata un'unica categoria di licenze per permettere ai titolari di una licenza di distribuzione di esercitare anche attività di importazione ed esportazione. I diritti sulle licenze commerciali che violano gli impegni di non discriminazione e di trattamento nazionale devono essere soppressi. La legislazione pertinente è stata recentemente modificata e messa in applicazione.

#### Tasse interne sulle importazioni

Vanuatu si è impegnato ad applicare in maniera non discriminatoria le sue tasse interne, in piena conformità alle disposizioni dell'OMC, alle importazioni da tutti i paesi membri dell'OMC e alle merci di produzione nazionale.

La tabella dei diritti d'accisa è stata recentemente modificata per eliminare la discriminazione tra bevande alcoliche simili.

#### Diritti di proprietà intellettuale

Nel 2000, nel 2003 e nel 2008 Vanuatu ha emanato leggi su diverse categorie di diritti di proprietà intellettuale per conformarsi all'accordo TRIPS e si è impegnato ad adottare le altre leggi ancora necessarie. Ha chiesto di fruire di un periodo transitorio fino al 1° dicembre 2012 prima del pieno adempimento degli obblighi dell'accordo TRIPS e ha presentato un calendario delle scadenze in vista di questo obiettivo. Vanuatu ha confermato che, durante il periodo transitorio, si applicheranno il trattamento nazionale e il trattamento di nazione più favorita secondo la legislazione in vigore.

### **III. RACCOMANDAZIONE**

Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio le condizioni di adesione della Repubblica di Vanuatu all'OMC, la Commissione ritiene che tali condizioni costituiscano un insieme equilibrato e ambizioso di impegni in materia di apertura del mercato, i quali comporteranno benefici notevoli sia per Vanuatu che per i suoi partner commerciali dell'OMC.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che definisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica di Vanuatu all'Organizzazione mondiale del commercio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91, 100, paragrafo 2, e 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 luglio 1995 il governo della Repubblica di Vanuatu ha presentato domanda di adesione all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII dello stesso.
- (2) Un gruppo di lavoro sull'adesione di Vanuatu è stato istituito l'11 luglio 1995 con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica di Vanuatu e per tutti i membri dell'OMC.
- (3) La Commissione, a nome dell'Unione europea, ha negoziato tutta una serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica di Vanuatu, che sono di particolare importanza per l'Unione europea.
- (4) Tali impegni figurano ora nel Protocollo di adesione della Repubblica di Vanuatu all'OMC.
- (5) L'adesione all'OMC dovrebbe dare un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato dalla Repubblica di Vanuatu.
- (6) Il protocollo di adesione deve quindi essere approvato.
- (7) A norma dell'articolo XII dell'accordo che istituisce l'OMC, le condizioni di adesione devono essere concordate tra il paese candidato e l'OMC e approvate dalla Conferenza dei ministri dell'OMC per conto dell'OMC. A norma dell'articolo IV, paragrafo 2 dell'accordo che istituisce l'OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.
- (8) Occorre quindi definire la posizione che l'Unione europea dovrà assumere in sede di Consiglio generale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

1. La posizione che l'Unione europea assumerà in seno al Consiglio generale dell'OMC in merito all'adesione della Repubblica di Vanuatu all'OMC è favorevole all'adesione.
2. La presente decisione entra in vigore all'atto della sua adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Fatto a [...],

*Per il Consiglio  
Il presidente*